CAMERA DEI DEPUTATI N. 2476-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA)

(RELATORE **LECCISO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZOLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(VANONI)

nella seduta del 17 gennaio 1952

Disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione

Presentata alla Presidenza il 24 aprile 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È opportuno premettere che l'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ha subìto modifiche anche in ordine alle promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione.

In particolare, rimanendo nei limiti della materia che qui ci interessa, ricordiamo che l'articolo 145 del detto ordinamento giudiziario disponeva che le promozioni ai gradi di consigliere di Corte d'appello e parificati si dovessero effettuare: *a*) mediante concorso per esame e per titoli; *b*) mediante concorso per titoli; *c*) mediante scrutinio a turno di anzianità. E l'articolo 176 dello stesso ordinamento disponeva che le promozioni ai gradi di consigliere di Corte di cassazione e parificati si dovessero effettuare: *a*) mediante concorso per titoli; *b*) mediante scrutinio a turno di anzianità. Per la promozione a consigliere di Cassazione prescriveva l'articolo 183 dell'ordinamento giudiziario che la Commissione fosse tenuta ad invitare i concorrenti che a seguito dell'esame dei titoli avessero riportato non meno degli otto decimi dei punti ad una discussione orale sulle questioni trattate nei lavori esibiti.

Con decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, tale discussione orale era temporaneamente soppressa; e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1370, si soppri-

meva fino a nuova disposizione il concorso per esame e per titoli previsto per le promozioni ai gradi di consigliere di Corte d'appello e parificati.

Per quanto concerne il concorso per titoli è d'uopo altresì ricordare che questi sono formati dai lavori giudiziari, in numero di dieci, riferentisi ad un determinato periodo di tempo non superiore a due mesi, indicato dal Ministero col decreto che indice il concorso, oltre gli altri eventuali titoli che il candidato ritenga di produrre.

Tali norme continuarono ad avere vigore anche dopo la legge 24 maggio 1951, n. 392, che distingue i magistrati secondo le funzioni, ond'è opportuno che per la serietà delle promozioni si imponga una modifica del sistema, in guisa da ristabilire per le promozioni medesime il rigore giustamente invocato.

Per quanto concerne i posti annualmente disponibili nel ruolo dei magistrati di appello, per normali vacanze, l'ordinamento giudiziario li distribuiva come segue: *a*) quattro posti ai vincitori del concorso per esami e per titoli; *b*) quattro decimi (che comprendono i primi quattro posti) ai vincitori del concorso per titoli; *c*) sei decimi ai promovibili a turno di anzianità. Per le promozioni in Cassazione i posti annualmente disponibili nel ruolo dei magistrati erano attribuiti: per due terzi ai vincitori del concorso, e per un terzo ai magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a seguito dello scrutinio (articolo 176). La eventuale eccedenza dei posti riservati per le promozioni in Corte d'appello al concorso per esame e per titoli andava a beneficio dei magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli (articolo 147, primo comma), mentre la eventuale eccedenza dei posti assegnati ai vincitori del concorso per titoli era attribuita ai magistrati promovibili a seguito di scrutinio. Per le promozioni in cassazione la eventuale eccedenza andava a beneficio dei magistrati promovibili a seguito di scrutinio.

Ma con l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, nelle promozioni in Corte d'appello e in Corte di cassazione la eventuale maggiore disponibilità di posti verificatasi durante l'anno per vacanze impreviste (quelle dovute a cause diverse, quali le dimissioni, i decessi, anticipati collocamenti a riposo, ecc.), viene attribuita, in deroga al disposto degli articoli 147, secondo comma, e 178, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, per cinque decimi, ai magistrati compresi nella graduatoria del concorso e per cinque decimi a quelli promovibili a seguito di scrutinio.

Per effetto di tale sistema rimane incerto fino alla fine dell'anno il numero delle promozioni da conferire agli idonei dei concorsi in base alle vacanze impreviste; e si lamenta l'inconveniente, che la promozione è conferita a candidati i quali, pur essendo dichiarati idonei, non sono ritenuti meritevoli della promozione.

Col disegno di legge in esame, approvato dalla vostra Commissione, si propone di determinare in precedenza i posti da attribuire al concorso e allo scrutinio.

In particolare, si propone l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 355, che attribuisce le vacanze impreviste, come sopra è detto, per cinque decimi ai magistrati compresi nella graduatoria del concorso e per cinque decimi a quelli promovibili per scrutinio, e si stabilisce che le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione sono conferite per il numero dei posti, da attribuire rispettivamente alle dette categorie, corrispondenti alle vacanze previste nell'anno in cui sono indetti i concorsi e alle vacanze, già impreviste, dell'anno precedente. La ripartizione dei posti per le promozioni a magistrato di Corte d'appello avviene in ragione di quattro decimi per i vincitori del concorso, di quattro decimi per i magistrati promovibili per merito distinto in seguito allo scrutinio e per due decimi ai magistrati promovibili per merito anche in seguito a scrutinio. Per la promozione a magistrato di Corte di cassazione la ripartizione è effettuata per due terzi a favore dei vincitori del concorso e per un terzo ai magistrati promovibili in seguito a scrutinio.

Pertanto, non potendosi conoscere le vacanze cosidette impreviste prima del 31 dicembre di ogni anno, si stabilisce che il concorso sia bandito entro il 15 gennaio, in modo da poter comprendere oltre le vacanze previste dell'anno in corso quelle, già impreviste, dell'anno precedente.

Dovendosi conferire le promozioni con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno in cui si è indetto il concorso, si è creduto di proporre anche la modifica dei requisiti richiesti per l'ammissione. Secondo l'attuale sistema possono essere ammessi ai concorsi per l'appello coloro che entro il 31 dicembre dell'anno in cui è indetto il concorso compiono sedici anni di servizio in magistratura come magistrati di tribunale, e possono partecipare al

concorso per la cassazione coloro che entro la stessa data compiono sei anni di servizio come magistrato d'appello. Poiché i concorsi hanno effetto per l'anno successivo, i vincitori del concorso per l'appello conseguono la promozione dopo 17 anni di servizio, ed i vincitori del concorso per la cassazione dopo 7 anni di permanenza nelle funzioni inferiori. In virtù delle nuove norme, al concorso per la promozione a magistrato di Cassazione sono ammessi i magistrati di Corte d'appello, promovibili in seguito a concorso o per merito distinto, che compiono 6 anni effettivi di servizio nella categoria entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso (articolo 3). L'ammissione al concorso per appello continua ad essere regolata dall'articolo 152, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario con la modifica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1370 (compimento di 16 anni di servizio in magistratura come magistrati di tribunale entro l'anno in cui è indetto il concorso).

Non sono mancate obiezioni a questa regolamentazione e disciplina delle promozioni. Le riassumiamo brevemente:

a) si richiama la inopportunità di norme frammentarie in *subiecta* materia. Ma la vostra Commissione ha ritenuto che si debba cominciare a fare qualche cosa per ristabilire la normalità del sistema delle promozioni, senza che ciò possa costituire motivo per dilazionare la riforma dell'ordinamento giudiziario, la cui sollecita attuazione viene auspicata;

b) si è anche fatto cenno alle disposizioni finali e transitorie della Costituzione, secondo cui fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità della Costituzione medesima continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente (disposizione VII). Ma si è risposto che tale disposizione non vieta la emanazione di norme che nello spirito della Costituzione modifichino l'attuale sistema, anche senza attendere la riforma generale, e che la inesistenza di tale divieto è stata confermata dal Parlamento, quando è stata approvata la legge che distingue i magistrati secondo le funzioni (legge 24 maggio 1951, n. 392);

c) si è contestato l'elemento della urgenza nella modifica delle vigenti disposizioni in materia di promozioni. Ma anche qui è stato risposto che il disegno di legge mira ad assicurare alle promozioni più adeguati e corretti criteri di valutazione.

Se in effetti si consideri che nel concorso per 64 posti di consigliere di Corte di appello indetto nel 1946 furono promossi 164 magistrati (100 in più); nel concorso per altri 64 posti indetto nel 1947 furono promossi 121 magistrati (57 in più), in quello per 34 posti indetto nel 1948 furono promossi 117 magistrati (83 in più), e nel concorso per 26 posti indetto nel 1949 sono stati promossi 94 magistrati (68 in più), che inoltre, per quanto si riferisce ai concorsi in Cassazione, lo stesso inconveniente si verificò, sebbene in misura minore, non può essere contestata la opportunità del provvedimento legislativo sottoposto al vostro esame;

d) si è anche rilevato che l'attuazione delle norme contenute nel disegno di legge sarebbe di pregiudizio per i magistrati che avendo raggiunto nel 1951 l'anzianità minima necessaria partecipano al concorso bandito in quell'anno per le vacanze previste ed impreviste dell'anno 1952.

Ma la vostra Commissione ha ritenuto che non possa parlarsi di *legittima aspettativa* e tanto meno di *diritto quesito*, anche perchè, in buona sostanza, si tratta di dare alla materia più corretta regolamentazione con la precisa determinazione preventiva dei posti da attribuire al concorso e allo scrutinio, e di eliminare gli inconvenienti che si sono verificati per effetto di una incertezza, che allo stato attuale permane fino al 31 dicembre di ogni anno, circa il numero delle promozioni da conferire agli idonei dei concorsi in base alle vacanze impreviste.

La vostra Commissione, discusse le varie proposte di modifica e di emendamenti, ha finito con l'approvare il disegno di legge nel testo presentato dal Governo, in quanto ha condiviso l'opinione che sia opportuno cominciare a regolarizzare la materia inerente alle promozioni, auspicando però che al più presto sia presentato il disegno di legge organico per la riforma dell'ordinamento giudiziario.

LECCISO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

(Posti disponibili per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione).

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, è abrogato.

Le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione sono conferite per il numero di posti, da attribuire rispettivamente alle dette categorie, corrispondente alle vacanze previste nell'anno in cui sono indetti i concorsi e alle vacanze impreviste dell'anno precedente.

Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti sono ripartiti:

a) per quattro decimi ai vincitori del concorso;

b) per quattro decimi ai magistrati promovibili per merito distinto in seguito allo scrutinio;

c) per due decimi ai magistrati promovibili per merito parimenti in seguito allo scrutinio.

Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono attribuiti per due terzi ai vincitori del concorso e per un terzo ai magistrati promovibili in seguito allo scrutinio.

Le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite, in ogni caso, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui è indetto il concorso.

I posti indicati nel terzo e quarto comma, non coperti, si aggiungono ai posti vacanti dell'anno successivo da ripartire secondo le disposizioni dei predetti comma.

ART. 2.

(Ordine delle promozioni).

I magistrati promossi per concorso, secondo l'ordine di iscrizione nelle graduatorie, prendono posto nel ruolo di anzianità, prima dei magistrati promossi per merito distinto nello stesso anno; i magistrati promossi per merito distinto, secondo l'ordine degli elenchi, prendono posto prima di quelli promossi per merito.

I magistrati dichiarati promovibili per scrutinio, con classifica definitiva, possono essere promossi, con riserva di anzianità, prima che siano esauriti i lavori di revisione.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Posti disonibili per le promozioni a magistrato di Corte di apello e a magistrato di Corte di cassazione).

Identico.

ART. 2.

(Ordine delle promozioni).

Identico.

Esauriti tali lavori, e formati gli elenchi di tutti i magistrati dichiarati promovibili con la medesima qualifica, sono sciolte le riserve di anzianità conferendosi a ciascun magistrato la promozione con la decorrenza giuridica corrispondente al posto occupato negli elenchi, ferme, tranne che agli effetti dell'anzianità, le promozioni già disposte.

ART. 3.

(Concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione).

I concorsi per le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione sono indetti non oltre il 15 gennaio di ogni anno per un numero di posti corrispondente alle quote attribuite nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 1.

Al concorso per la promozione a magistrato di cassazione sono ammessi i magistrati di Corte di appello, promossi a tale categoria in seguito a concorso o per merito distinto, che compiono sei anni effettivi di servizio nella categoria entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

ART. 4.

(Abrogazioni di disposizioni contrarie o incompatibili).

Sono abrogati gli articoli 145, secondo, terzo e quarto comma; 146; 147, secondo e terzo comma; 152, primo comma; 161, primo comma; 176, secondo comma; 177; 178; 179, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 novembre 1947, n. 1370, il decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 313, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano le norme dell'ordinamento giudiziario.

ART. 5.

(Decorrenza della legge).

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952.

Per la ripartizione dei posti in aumento nelle categorie dei magistrati di Corte di appello e di Corte di cassazione continuano ad osservarsi, nel detto anno, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 383.

ATR. 3.

(Concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione).

Identico.

ART. 4.

(Abrogazioni di disposizioni contrarie o incompatibili).

Identico.

ART. 5.

(Decorrenza della legge).

Identico.